

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2816

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROSSI PAOLO e BERTINELLI

Presentata il 6 dicembre 1965

Ordinamento della professione degli agenti di cambio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge tende alla creazione di una nuova struttura degli organismi professionali degli agenti di cambio al fine di realizzare una efficiente ed autonoma gestione del controllo sull'osservanza dei doveri di tali professionisti e, più in generale, perché sia meglio tutelato il buon esercizio della professione degli agenti di cambio, nell'interesse congiunto dei singoli professionisti, della categoria in generale, dei vari committenti e del buon andamento delle stesse operazioni di borsa.

È noto, infatti, che tali operazioni rappresentano sempre più, per la loro crescente mole e per il ritmo intenso, un fattore di grande importanza nei meccanismi economici e finanziari del Paese. Né sfugge ad alcuno la delicatezza dei compiti di un agente di cambio nella trattazione di affari rilevanti e complessi, che comportano particolari doti di probità ed onestà individuale oltre che di spiccata attitudine professionale.

Si ricordi che col regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, si attribuì all'agente di cambio la qualifica di pubblico ufficiale, si condizionò tale qualifica alla nomina da parte del Capo dello Stato e si stabilì il numero chiuso del ruolo degli agenti di cambio. Inoltre con la legge 23 maggio 1956, n. 515, fra i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di agente di cambio si è stabi-

lita la laurea in giurisprudenza od in economia e commercio e si è fatta precisa menzione della « professione » di agente di cambio.

Una lunghissima esperienza insegna come i canoni dell'etica professionale siano stati più sicuramente determinati e la loro osservanza più adeguatamente assicurata tutte le volte che nelle varie professioni è stato assegnato un ruolo preminente all'autodisciplina ed all'autodeterminazione, come pure è stata conseguita una più consapevole ed articolata tutela degli interessi di categoria allorché questi, anziché ad altra autorità, sono stati affidati ad organismi rappresentativi degli stessi interessi.

Per esempio, la mancanza di organi che tutelino l'iscritto in caso di forzata cessazione, parziale o totale, della attività professionale dovuta a malattia od a decesso e lo stato di insicurezza in cui l'iscritto viene abbandonato allorché allo scadere del 70° anno di età cessa forzatamente di esercitare la professione in base all'articolo 14 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, costituiscono uno degli aspetti più rilevanti della mancata regolamentazione.

Del resto, non diversamente dalle altre professioni, quella degli agenti di cambio si presenta con caratteristiche tali da suggerire, insieme a tutte le garanzie già stabilite dalle vigenti leggi per l'ammissione, attraverso opportune selezioni, all'esercizio professionale

in borsa, una organizzazione agile ed articolata, aperta alla trattazione ed alla soluzione di problemi specifici e strutturata secondo un rigoroso criterio di democraticità.

Il titolo primo della presente proposta di legge, la quale non può non richiamarsi (articolo 34) ad un'ampia ed anche minuziosa regolamentazione contenuta in precedenti provvedimenti, detta le disposizioni generali nelle quali si stabilisce la necessità dell'iscrizione in appositi Albi per l'esercizio della professione di agente di cambio e si riconosce al Ministro di grazia e giustizia l'alta vigilanza sugli organismi professionali.

Nel titolo secondo è prevista la costituzione degli Ordini professionali degli agenti di cambio (articolo 3) ed è stabilita la composizione dei relativi Consigli direttivi, con l'indicazione della loro durata in carica (articolo 4), delle modalità di elezione e di integrazione (articoli 4 e 10), degli organi sociali (articolo 5), delle varie competenze (articoli 6 e 7), delle condizioni per l'eventuale scioglimento e conseguente nomina di un commissario straordinario (articolo 11), ecc. L'articolo 12, inoltre, disciplina la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea generale degli iscritti.

Il titolo terzo è dedicato al Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, costituito presso il Ministero di grazia e giustizia e composto dai presidenti dei vari Consigli dell'Ordine (articolo 15); l'articolo 16 disciplina il funzionamento del Consiglio nazionale, l'articolo 17 stabilisce la sua organizzazione e l'articolo 18 ne elenca i compiti.

Il titolo quarto regola i procedimenti disciplinari e le conseguenti sanzioni (articoli 19 e seguenti) stabilendo in particolare le cause di una possibile cancellazione dall'albo (articolo 24) e precisando le formalità da osservarsi per l'istruttoria (articolo 21) e l'adozione

delle decisioni consiliari in materia disciplinare (articoli 25 e 26).

Nel titolo quinto si tratta delle tariffe professionali per la cui determinazione è prevista una specifica procedura, ed alla quale è attribuito carattere di inderogabilità (articolo 28); eventuali controversie in materia sono risolte dal Consiglio dell'Ordine (articolo 30).

Tra le disposizioni transitorie del titolo sesto l'articolo 31 regola la prima compilazione degli albi professionali e l'iscrizione in essi degli agenti di cambio in carica in base alla rispettiva anzianità posseduta in quel momento; l'articolo 32 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione entro due anni dalla pubblicazione della legge, mentre l'articolo 33 fissa la durata della permanenza in carica dei membri del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta; l'articolo 34, infine, richiama, pur non ricorrendone una rigorosa necessità, tutte le disposizioni sinora vigenti in materia.

Onorevoli colleghi! La proposta, che si ha l'onore di presentare al vostro esame, non pretende di esaurire tutte le possibilità di una perfetta regolamentazione del delicato settore degli agenti di cambio, e si è per questo ben lieti se da una più vasta esperienza e da un ulteriore approfondimento si riterrà di trarre migliori e diversi suggerimenti in funzione dello scopo che si vuol raggiungere. L'attuale proposta, infatti, intende innanzitutto porre all'attenzione del Parlamento un problema di grande importanza ed offrire alcune soluzioni che sono apparse rispondenti allo scopo prefisso. Si spera, pertanto, che la Camera, con particolare sensibilità, voglia prendere in considerazione il problema segnalato ed offrire il suo apporto ed il suo consenso per le soluzioni da adottare.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti.

Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di agente di cambio se non è iscritto negli Albi professionali.

L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.

ART. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli agenti di cambio.

TITOLO II

I CONSIGLI DELL'ORDINE E L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

ART. 3.

In ogni sede di Borsa valori si costituisce un Ordine professionale, retto da un Consiglio, qualora il ruolo degli agenti di cambio sia di almeno 25 posti.

Per le Borse valori ove i posti di ruolo non raggiungano tale numero, si costituisce un unico ordine, retto da un Consiglio, con sede presso la Borsa avente il ruolo più ampio.

ART. 4.

Il Consiglio dell'Ordine è composto di 5 membri.

Gli iscritti nell'Albo eleggono il Consiglio.

Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 5.

Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In mancanza del Presidente ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 6.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nella presente legge.

Il Presidente adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.

ART. 7.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle altre demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) può disporre ispezioni contabili ed altre particolari indagini;

e) delibera i provvedimenti disciplinari a termine degli articoli 20, 21, 22 della presente legge;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) delibera la convocazione dell'Assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonché una tassa per l'iscrizione.

ART. 8.

Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Segretario redige un verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

ART. 10.

Qualora un Consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

ART. 11.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio stesso, che rimarrà in carica sino alla scadenza normale del biennio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere del Consiglio nazionale.

ART. 12.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Ordine, nonché del bilancio preventivo annuale e per la nomina di due revisori dei conti.

Deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti.

L'assemblea è convocata con otto giorni di anticipo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Tuttavia il Presidente può, in caso di urgenza, convocare l'assemblea anche con il preavviso di soli tre giorni.

L'assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, comprese le deleghe, la maggioranza degli iscritti; trascorsa un'ora, l'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Ciascun iscritto all'Albo ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre altri iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 13.

Le elezioni per la nomina dei Consiglieri dell'Ordine hanno luogo dal 10 al 20 dicembre di anni alterni.

La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fisserà pure le modalità non previste dai commi successivi.

Dovranno comunque essere estratti a sorte tra gli iscritti i nomi di tre scrutatori, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il Presidente.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

ART. 14.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il terminè perentorio di 10 giorni dalla avvenuta proclamazione.

TITOLO III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 15.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

Esso è composto dai Presidenti dei consigli degli Ordini e siede, normalmente, nella città dove il Presidente in carica esercita la professione.

Si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.

ART. 16.

Ogni Membro del Consiglio nazionale dispone di tanti voti quanti sono gli iscritti nell'Ordine professionale che egli rappresenta.

In caso di impedimento ogni Consigliere nazionale può delegare a rappresentarlo un Membro del Consiglio dell'Ordine da lui presieduto.

Il Consiglio nazionale siede e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed essi rappresentino almeno il 50 per cento del totale nazionale degli iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 17.

Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

La nomina del Presidente e del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Il Presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni.

Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento.

Il Consiglio nazionale può inoltre scegliere e nominare uno o più funzionari con qualifica di Segretario o di Direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.

ART. 18.

Il Consiglio Nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;

b) vigila sugli Ordini locali;

c) può ordinare agli Ordini locali ispezioni a singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto il gradimento per la loro nomina;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;

i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;

l) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle borse valori;

n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di borse valori e di attività professionale;

o) stende la situazione economica finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli ordini;

q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.

TITOLO IV.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 19.

Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

ART. 20.

Qualunque condanna, denuncia o rapporto che possa far dubitare del sussistere dei requisiti di correttezza professionale provocherà una immediata inchiesta ed eventuale giudizio da parte dell'Ordine.

ART. 21.

La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Le decisioni devono essere motivate.

Le presenti norme regolano anche la procedura per l'appello davanti al Consiglio Nazionale.

ART. 22.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate, secondo la gravità delle infrazioni sono:

- a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione.

ART. 23.

La radiazione è pronunciata contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

ART. 24.

Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo è disposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla presente legge.

ART. 25.

Le deliberazioni disciplinari del Consiglio dell'ordine sono notificate, entro 15 giorni all'interessato ed al Pubblico ministero presso il tribunale ed al Consiglio Nazionale.

In caso di irreperibilità la notificazione avviene secondo le formalità previste dal Codice di procedura civile.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

Il ricorso al Consiglio Nazionale ha effetto sospensivo, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

ART. 26.

Le decisioni del Consiglio Nazionale in materia disciplinare sono prese a maggioranza dei membri.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine che ha deliberato in primo grado deve astenersi dal voto.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate entro 30 giorni agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte d'Appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, nonché al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio dell'Ordine competente.

ART. 27.

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni.

TITOLO V.

DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 28.

Le tariffe di mediazione degli agenti di cambio sono stabilite con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio Nazionale.

Le anzidette tariffe sono inderogabili e devono essere rigorosamente applicate da tutti gli agenti di cambio.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente a' sensi della presente legge.

ART. 29.

L'agente di cambio che si avvale della clausola del contraente non nominato ha diritto ad un compenso sino al doppio della mediazione ufficiale.

ART. 30.

In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonché delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 31.

I Consigli dell'Ordine non appena costituiti, compileranno per ogni Borsa gli Albi prescritti dall'articolo 1, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con le rispettive anzianità di nomina.

ART. 32.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovranno essere approvate, su proposta del Consiglio Nazionale dell'Ordine, le norme regolamentari e di attuazione.

ART. 33.

I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalgano la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro nomina.

ART. 34.

Restano in vigore, compatibilmente con la presente legge, le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1913, n. 272; nel regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; nei regi decreti-legge 7 marzo 1925 n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375, convertiti in legge dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; nel regio decreto 9 aprile 1925, n. 376; nel regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito in legge dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118; nel regio decreto 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito in legge dalla legge 20 aprile 1933, n. 504; nel decreto ministeriale 27 dicembre 1932; nel decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250; nel decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321; nella legge 23 maggio 1956, n. 515 e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1778.